



Siena, 09/07/2018

PROT.18558 CL. 34.10.01/13.13

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Al Comune di SansepolcroPEC:protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

Prot. n°

Allegati

Pos.

DOCUMENTO PEC

Oggetto: Sansepolcro (AR) Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” – Richiesta di parere ai sensi dell’art. 22, /omma 3, della L.R.T. 10/2010 per il 19/07/2018

Parere di competenza

Con riferimento alla variante in argomento, facendo seguito alla vostra nota, inoltrata via PEC il 19/06/2018, prot. n. 11417 del 19/06/2018 (ns. prot. n. 17269 del 22/06/2018), con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto progetto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., stabilisce che la VAS riguarda i Piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto in particolare l'art. 13 e l'allegato VI della Parte II del citato decreto legislativo; questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell' art.32 , comma 2, lett. e) del D.P.C.M.171/2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 23.01.2016, n. 44.

VISTO l'art. 5, comma 1, lettera d) del d.lgs 152/06 e s.m.i. definisce che, ai fini del medesimo decreto, si intende per patrimonio culturale *"l'insieme costituito dai beni culturali e dei beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 , del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*.

CONSIDERATO che la variante in argomento ha i seguenti contenuti: (vedi **DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**):

“L’area in questione, posta all’interno della frazione Santa Fiora, nel sistema territoriale della piana in destra idrografica del Tevere, è attestata lungo via Alienati, strada principale di accesso alla frazione che si diparte dalla via Libbia (direttrice di collegamento tra Anghiari e Sansepolcro), e inglobata nel tessuto residenziale esistente.

Dalla tavola della "Disciplina del territorio urbanizzato del vigente PS” “si evince che l’area oggetto dell’istanza n. 22 risulta ricadere in parte nel “tessuto residenziale esistente prevalentemente recente” ed in parte in “ambito di potenziamento del sistema residenziale”; in entrambe le zonizzazioni la disciplina del P.S. consente destinazione per attività produttive compatibili con la residenza.”

“Per effetto della suddetta variante al R.U la superficie territoriale dell’area ricadente nella TR27.a si riduce di 773,5 mq. e passa quindi da mq. 2.412 a 1.630 mq.; ciò comporta che la relativa SUL residenziale edificabile passi da 724 mq. a 489 mq..

Alla riduzione della superficie territoriale della TR27.a di mq. 773,5 mq. corrisponderà l’incremento della superficie della adiacente zona B3 di pari superficie; in termini di SUL edificabile tali mq. 773,5 mq. comportavano una SUL di 284,5 mq. all’interno della TR27.a mentre all’interno della zona B3 oportano una SUL edificabile di 387 mq. con un minimo incremento di mq. 102,5.”

VINCOLI PAESAGGISTICI

Dal “DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS” si ricava: “- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l'area oggetto dell'istanza n. 22 non risulta interessata da vincoli sovraordinati e né dalla disciplina di tutela delle invarianti strutturali del P.S. e del R.U.;”

Considerato che l'area interessata dai lavori è vincolata ai sensi della parte III del d.lgs 42/04:

Rettifilo Anghiari/Sansepolcro (territorio comunale di Anghiari) Decisione della Commissione Provinciale del 21.05.1965, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sansepolcro dal 15/11/1965 “(...) la rotabile Anghiari-Sansepolcro per la sua giacitura, e sviluppo planimetrico, con i terreni adiacenti rappresenta il naturale complemento e punto di vista pubblico da cui si gode la visuale degli antichi complessi di Anghiari e Sansepolcro, talché se in tale zona sorgesse una edilizia incontrollata potrebbe in breve tempo distruggere tale godimento pubblico, mentre una oculata ubicazione delle nuove costruzioni potrà permettere la salvaguardia dei valori paesistici.”

Tutela paesaggistica:

Considerate le condizioni e il carattere del paesaggio esistente e del contesto entro cui il nuovo manufatto va ad inserirsi, *“tessuto residenziale esistente prevalentemente recente”*;

Considerato che l'area non presenta particolare pregio per la presenza di edifici residenziali e produttivi che insistono già nel contesto e dal momento che la stessa risulta intensamente edificata che la variante ne ripete logiche e volumetrie e che non trasforma in maniera sostanziale la natura dei luoghi.

Dall'esame complessivo della documentazione pervenuta si può desumere che la trasformazione urbanistica in variante alla strumentazione pianificatoria vigente, non presenta impatti significativi sul paesaggio interessato.

Tutela archeologica:

si riporta il parere redatto dalla D.ssa Ada Salvi:

“Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione pervenuta e la localizzazione dell'intervento, in considerazione del fatto che non si rilevano interferenze con il patrimonio archeologico noto, si ritiene che la variante in oggetto non sia da sottoporre a VAS.

Si raccomanda tuttavia fin d'ora di tenere in considerazione quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (DLgs 50/2016, art. 25), e si ribadisce la necessità che le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all'attenzione di questo Ufficio per eventuali sopralluoghi e interventi finalizzati alla tutela.

Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.”

In base a quanto su esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre la variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica..

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577.248111), per l'archeologia la D.ssa Ada Salvi (tel. 0577.248111) ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014

MA

AS

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna Di Bene

(documento firmato con firma digitale)

“Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10 nonché dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità o l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile”